

COMUNE DI FOLGARIA

*** * ***

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**Riconizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute
dal Comune al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 7 c. 11 L.P. 29.12.2016
n. 19 e dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato
dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.**

29.12.2021

Il Revisore dei Conti del Comune di Folgaria:

- vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto *“Riconizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 7 c. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e dell’art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100”*;
- visto quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- vista la circolare del Consorzio dei Comuni trentini del 25 ottobre 2021, con la quale vengono fornite indicazioni in merito all’adempimento in oggetto, rinviaando agli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni Pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”* approvati, in condivisione con la Corte dei Conti, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP del Ministero dell’Economia e delle Finanze e resi disponibili in data 21 novembre 2019;
- visto l’articolo 42, TUEL di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto lo Statuto comunale;
- visto il regolamento di Contabilità;
- la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in particolare l’art. 24;
- la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, in particolare l’art. 7, comma 11;
 - tenuto conto che
- ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito: TUSP), le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione;
- per effetto del recepimento a livello provinciale delle norme del TUSP, ai sensi dell’art. 18, co. 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell’art. 24 co. 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli enti locali trentini sono tenuti ad

- adempiere al suddetto obbligo di cognizione periodica con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;
- il Consiglio comunale di Folgaria con la deliberazione n. 36 del 28 settembre 2017 relativa alla cognizione straordinaria di tutte le società partecipate dal Comune di Folgaria alla data del 31 dicembre 2016, in aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione, regolarmente comunicata al MEF e alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, ha confermato i contenuti del piano operativo adottato dal Sindaco con provvedimento n. 2 del 12 agosto 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612 , della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - il Commissario straordinario con la deliberazione n. 8/C di data 28.12.2018 relativa alla cognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Folgaria al 31.12.2017, ha dato esito alla volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo 2015, come aggiornato con deliberazione n. 36 del 28.09.2017;
 - il Consiglio comunale di Folgaria con la deliberazione n. 42 di data 18.12.2020 relativa alla cognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Folgaria al 31.12.2019, ha confermato l'esito costituito dalla volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo 2015, come aggiornato con deliberazione n. 36 del 28.09.2017
 - lo scrivente Revisore dei Conti, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri di azioni connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire sul bilancio dell'Ente locale;

presso atto

che ai fini della presente analisi l'Ente ha evidenziato nell'Allegato la rilevazione dei dati delle partecipazioni detenute con le informazioni necessarie quale ausilio per l'adempimento in oggetto;

esprime

per quanto di propria competenza, parere favorevole al Piano di revisione periodica riferito alle partecipate detenute dal Comune di Folgaria alla data del 31.12.2020;

invita l'Ente

- a monitorare l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Folgaria, il 29 dicembre 2021

Il Revisore unico dei Conti

dott. Francesco Salvetta

firmato digitalmente